



COMUNE DI MOTTOLA

ORGANI ISTITUZIONALI

SINDACO

Ordinanza N. 10 del 22/03/2021

Oggetto: MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 – PROROGA CHIUSURA DISTRIBUTORI AUTOMATICI H24

Visto l'art. 32 della Costituzione della Repubblica, che sancisce espressamente la salute come un diritto fondamentale dell'individuo, che deve essere garantito a tutti;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza da Covid-19 fino al 30 aprile 2021;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2. Recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02 marzo 2021 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»»;

Visto in particolare l'art. 11, comma 1, del predetto D.P.C.M. 02 marzo 2021, secondo cui «Può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private.

Viste le direttive emanate in materia di igiene e sanità dal Presidente della Giunta Regionale Puglia aventi ad oggetto «Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 finalizzate ad attuare misure restrittive per il contenimento del contagio da COVID-19.»;

Vista la circolare del Gabinetto del Ministro dell'interno prot. 0073031 del 20 novembre 2020 con la quale sono state fornite indicazioni in ordine all'applicazione dell'art. 1, comma 9, lettera gg), del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (contenente una norma analoga a quella dell'art. 1, comma 5, del D.P.C.M. 14 gennaio 2021);

Visti, altresì l'art.50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e l'art. 32 c. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Preso atto dello stato di emergenza relativo al rischio di contagio da Covid – 19 persistente su tutto il territorio nazionale e richiamate le norme e le ordinanze governative in materia;

Preso atto dell'incremento dei casi di positività al Covid-19 registrato nella Provincia di Taranto e l'evolversi della situazione epidemiologica che riveste carattere di particolare criticità;

Vista la propria ordinanza sindacale n. 9 del 10 marzo 2021, con la quale si disponeva la chiusura del mercato settimanale del venerdì, dei distributori automatici H24 dalle ore 18:00 alle ore 5.00 e del divieto di stazionamento e consumo di alcolici,

Preso atto che con D.P.C.M. 2 MARZO 2021 viene disposto all'art. 45 che sono sospese le attività di vendita al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, nonché all'art. 46 che sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, specificando che "per i soggetti che svolgono attività prevalente una di quelle identificate con il codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.00";

Visto che con ordinanza del Presidente della Regione Puglia, n. 74 del 10/03/2021, viene disposto all'art. 2 con decorrenza immediata e sino al 6 aprile 2021: a) fermo restando dopo le ore 18:00 il divieto di consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, in tutti i giorni festivi e prefestivi dopo le ore 18:00 è comunque vietato l'asporto di bevande da distributori automatici o da qualsiasi esercizio e/o attività commerciale, autorizzati alla somministrazione, ad eccezione degli esercizi di cui all'articolo 27 comma 5 del DPCM 2 marzo 2021. Resta fermo il divieto di asporto dopo le 18,00 anche da tutti soggetti che abbiano come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3;

Ravvisata la necessità di disporre e di adottare, in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure utili per contrastare comportamenti che possano aggravare situazioni di concentrazione e di aggregazione di persone con la mancata osservanza dell'obbligo di distanziamento interpersonale;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte giustificano condizioni di eccezionalità per l'emissione di tale provvedimento e che lo stesso è suscettibile di eventuale proroga o superamento in base alle eventuali e future misure assunte a livello nazionale e/o regionale;

Visto l'Art. 50 del D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Richiamata la normativa in premessa;

ORDINA

Per tutto quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente riportato, dal giorno 22 marzo 2021 al 6 aprile 2021 la chiusura, dalle ore 18.00 alle ore 5.00 del giorno seguente, di tutti i distributori automatici h24 di alimenti e bevande presenti sul territorio comunale, con spegnimento degli apparecchi qualora l'accesso agli stessi non possa essere altrimenti impedito;

AVVERTE

che, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria -prevista dall'articolo 4, comma 1 del DL

19/2020 convertito in legge 22 maggio 2020, n. 35, richiamato dall'art.2 del DL 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, in legge 14 luglio 2020, n. 74 – da 400 a 1000 euro.

Se la violazione è commessa nell'esercizio di una attività di impresa, si applica la misura accessoria della chiusura dell'esercizio o della attività da 5 a 30 giorni.

In caso di reiterazione della stessa violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

DISPONE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla stessa data.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Mottola e la trasmissione di copia:

- al Settore Attività produttive ed al Comando di Polizia Locale per gli adempimenti di monitoraggio e verifica;
- a S.E. il Prefetto della Provincia di Taranto;
- alla Questura di Taranto;
- al Comando Compagnia Carabinieri di Massafra;
- al Comando Stazione Carabinieri di Mottola;
- al Comando della Guardia di Finanza;
- all'ASL TA - Dipartimento di Prevenzione;
- all'ASL TA – Direzione Generale;
- alle associazioni di categoria.

IL SINDACO

Mottola, lì 22/03/2021

Il Dirigente
BARULLI GIOVANNI PIERO

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate